

Consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC)

6 Settembre 2013

E' stato attivato a cura del Ministero di Giustizia il sistema CERPA (CERTificati Pubbliche Amministrazioni) che consente la consultazione diretta, per via telematica; del Sistema Informativo del Casellario (SIC) per l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziario. Ulteriori dettagli sono visionabili nel sito web del [Ministero della Giustizia](#).

E' a carico del datore di lavoro la spesa relativa alla pulizia della divisa del dipendente

6 Settembre 2013

E' obbligo del datore di lavoro sostenere le spese di lavaggio della divisa ovvero rimborsare al lavoratore quelle personalmente sostenute a tale scopo.

E' quanto affermato dalla [Corte di Cassazione con sentenza 26-08-2013, n. 19579](#) che ha rigettato il ricorso di un'Azienda condannata dalla Corte d'Appello a corrispondere ai propri dipendenti il costo del lavaggio degli abiti da lavoro di addetti al servizio mensa.

La Suprema Corte, sottolineando che nella specie era pacifico che nel contratto di appalto la società di servizi si fosse obbligata a dotare il personale "di cuffie, grembiuli e divise sempre pulite", ha affermato come da ciò "discende, pienamente, che l'azienda è tenuta a dotare il personale di divise sempre pulite, e dunque di sopportarne il relativo costo, sicché (...) dal suo inadempimento consegue l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1218 c.c."

I giudici di legittimità hanno altresì precisato che " l'art. 1411 cod. civ. stabilisce che è sempre valida la stipulazione di un contratto a favore di terzi, purché lo stipulante vi abbia interesse. Nella specie è indubbio che la società appaltante, che risulta aver esplicitamente inserito nel contratto di appalto che l'appaltatrice era obbligata a far indossare ai lavoratori una divisa di lavoro (cuffie, grembiuli e divise) 'sempre pulita', ha evidentemente interesse a ciò, sicché non contrasta col principio di cui alla citata norma codicistica, l'obbligo della datrice di lavoro di sostenere le spese di lavaggio (o di rimborsare al lavoratore quelle a tal scopo personalmente sostenute)".

Valida la notifica se il consegnatario ha

rapporti con il destinatario dell'atto

6 Settembre 2013

Ai fini della validità della notificazione di un atto è sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto.

La Corte Suprema di Cassazione con [sentenza 1° agosto 2013, n. 18492](#), richiamando una sua precedente sentenza chiarisce che in caso di notificazione effettuata a norma dell'art. 139, comma secondo, cod. proc. civ., (*"Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace"*) con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo, **l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti**, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto.

Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario.

Notifiche tributarie: la Corte Suprema di Cassazione indica il corretto procedimento e le norme applicabili in caso di irreperibilità

6 Settembre 2013

La notifica dell'intimazione di pagamento al contribuente irreperibile è invalida se non viene inviata una raccomandata che certifica le avvenute formalità ex articolo 140 del codice di procedura civile. Senza questa comunicazione non può considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio. Lo stabilisce la Corte Suprema di Cassazione con la [sentenza 30 luglio 2013, n. 18251](#).

Infatti, in tema di riscossione delle imposte dirette, nell'ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione alla porta del destinatario e invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell'impugnazione della detta cartella, il dies a quo della decorrenza del termine deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3, e l'ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta

giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Non vi è quindi ragione di perseverare nell'affermare la necessaria distinzione tra la procedura di notifica all'irreperibile disciplinata dall'art. 140, codice di procedura civile, e quella disciplinata dall'art. 60, DPR 600/1973, siccome entrambe le norme impongono ormai la comunicazione per raccomandata dell'avvenuta effettuazione delle formalità di affissione e deposito, senza la quale non può considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio.

[Stop ai fax nella pubblica amministrazione](#)

6 Settembre 2013

Stop al fax nella pubblica amministrazione: le comunicazioni avverranno solo via email. Priorità all'uso dei prodotti open source dove possibile.

Il Parlamento ha convertito con la [legge n. 98/2013](#), con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Viene modificato l'art. 47 del CAD come segue:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: ". È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax".

1-ter. All'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)" ».

[Per provare il mobbing non basta il semplice demansionamento](#)

6 Settembre 2013

La [Corte Suprema di Cassazione con sentenza n.7985 del 02.04.2013](#) ha ribadito il proprio orientamento in tema di risarcibilità del danno da mobbing (nella specie da demansionamento) secondo il quale **per contestare il mobbing non è sufficiente denunciare lo svuotamento delle mansioni del lavoratore ma occorre aggiungere una serie di condotte vessatorie collegate casualmente.**

È indispensabile, cioè, fornire la prova di una pluralità di atti vessatori compiuti a danno di un lavoratore, collegati tra di loro, allo scopo di arrecare un danno alla sua persona e di escluderlo dal contesto lavorativo.

La nozione di mobbing infatti si incentra su *“quell’insieme di condotte vessatorie e persecutorie del datore di lavoro o comunque emergenti nell’ambito lavorativo concretizzanti la lesione della salute psico-fisica e dell’integrità del dipendente e che postulano, ove sussistenti, una adeguata tutela anche di tipo risarcitorio”* ([Consiglio Stato 1609/2013](#)), cioè su una serie prolungata di atti e comportamenti che abbiano caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione.

Il caso: un dipendente di un Comune umbro lamentava di aver subito la revoca dell’incarico di responsabile sezione e chiedeva la **reintegrazione nelle precedenti mansioni** e il **risarcimento del danno da mobbing per la dequalificazione professionale**, producendo prove testimoniali aventi ad oggetto mere valutazioni e non fatti specifici e rilevanti.

La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha anche affermato che *“non è sufficiente la prospettazione di un mero ‘svuotamento delle mansioni’, occorrendo - ai fini della deduzione del mobbing - anche l’allegazione di una preordinazione finalizzata all’emarginazione del dipendente”*.

Leggi: [Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-04-2013, n. 7985](#)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. STILE Paolo - Consigliere -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19784/2009 proposto da:

L.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIOLI VINCENZO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI NOCERA UMBRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato TONELLI ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato CAFORIO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 488/2008 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 11/09/2008 R.G.N. 842/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato BELLUCCI MAURIZIO;

udito l'Avvocato TONELLI ENRICO per delega CAFORIO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di L.P., proposta nei confronti del Comune di Nocera Umbra di cui era dipendente, avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità della revoca dell'incarico di responsabile di sezione con conseguente sua reintegrazione nel posto precedentemente occupato e condanna di controparte al risarcimento dei danni.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, riteneva, innanzitutto, inammissibile, perché nuova, la domanda diretta ad ottenere l'ordine di cessazione delle attività vessatorie e mobbizzanti in quanto la relativa causa petendi - consistente nell'allegazione di una serie di atti vessatori teologicamente collegati al fine dell'emarginazione del soggetto passivo - ed il petitum - ordine di cessazione - non trovavano riscontro nel ricorso introduttivo del giudizio.

La predetta Corte, poi, relativamente alla assunta dequalificazione professionale, conseguente alla allegata privazione di qualsiasi incarico a seguito della revoca della funzione di responsabile di sezione, rilevava che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che gli incarichi erano rimasti "sulla carta" e non avevano avuto esecuzione e che egli era rimasto inoperoso. Viceversa, secondo la Corte territoriale, il L. non aveva assolto a tale onere in quanto la prova articolata non verteva su fatti specifici e rilevanti a quel fine, ma anzi comportava l'espressione da parte dei testimoni d'inammissibili valutazioni circa il contenuto meramente formale degli incarichi.

Nè, infine, riteneva la Corte del merito che gli incarichi assegnati al ricorrente non fossero corrispondenti alla professionalità propria della categoria d'inquadramento.

Avverso questa sentenza il L. ricorre in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso il Comune intimato.

Motivi della decisione

Con la prima censura il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta novità del capo della domanda concernente il mobbing. In particolare il L. rileva che prima la Corte del merito asserisce la novità della domanda e, poi, riconosce l'esistenza di una allegazione sullo

svuotamento delle mansioni.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 437 c.p.c., comma 2, pone il seguente quesito di diritto: "se la richiesta di cessazione di abuso di condotta vessatoria da parte del datore di lavoro costituisce domanda nuova e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 437, comma 2, rispetto alla domanda formulata in primo grado dal lavoratore di accertamento dell'esistenza dell'abuso stesso ai fini della domanda di risarcimento del danno e di reintegra delle effettive funzioni ricoperte prima dell'abuso".

Le due censure, in quanto strettamente connesse dal punto vista logico e giuridico, vanno trattate unitariamente.

Preliminarmente va dato atto che i motivi di ricorso in esame risultano ex art. 366 bis c.p.c., ammissibili atteso che, contrariamente all'assunto di parte resistente, i relativi quesiti consentono la piena cognizione, e del fatto controverso su cui s'incentra la censura di contraddittorietà della motivazione, e della violazione di leggi dedotta con riferimento anche alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Tanto premesso rileva la Corte che i motivi sono infondati.

Innanzitutto non vi è contraddittorietà della motivazione in quanto il ricorrente non tiene conto che secondo la Corte del merito il mobbing presuppone l'esistenza, e, quindi, l'allegazione di una serie di atti vessatori teologicamente collegati al fine dell'emarginazione del soggetto passivo. E proprio con riferimento a tale ricostruzione del mobbing ritiene che manca nel ricorso di primo grado, qualsiasi allegazione di tal genere e che, pertanto, la relativa domanda - *rectius* causa petendi - è nuova. In altri termini per la Corte del merito non è sufficiente la prospettazione di un mero "svuotamento delle mansioni", occorrendo, ai fini della deduzione del mobbing, anche l'allegazione di una preordinazione finalizzata all'emarginazione del dipendente.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 437 c.p.c., comma 2, oltre alla considerazione che il *petitum* - rappresentato nella specie dalla richiesta di un ordine di cessazione della condotta mobizzante - è del tutto nuovo come sottolineato dalla Corte del merito, vi è il rilievo che trattandosi d'interpretazione della domanda che implica un accertamento di fatto, il ricorrente per correttamente investire questa Corte della questione di cui trattasi avrebbe dovuto denunciare l'erronea interpretazione della domanda e non la sola violazione dell'art. 437 c.p.c., comma 2.

Con la terza critica il L., deducendo vizio di motivazione, lamenta la mancata ammissione dell'interrogatorio formale di controparte e della prova articolata.

La censura è infondata.

Invero la Corte del merito ritiene inammissibili i reclamati mezzi istruttori perché non vertenti su fatti specifici e rilevanti, ma anzi comportanti l'espressione da parte dei testimoni d'inammissibili valutazioni circa il contenuto formale degli incarichi conferiti.

Ebbene ritiene il Collegio che effettivamente i capitoli di prova vertono sulla cronistoria degli accademisti e sulla formalità o meno degli incarichi attribuiti al ricorrente. Come tali, quindi, sono irrilevanti - *rectius* inammissibili - atteso che riguardano circostanze, quali quelle della revoca dell'incarico e dell'attribuzione di nuovo incarico, del tutto pacifiche ovvero attengono alla richiesta di un giudizio circa il contenuto formale o meno dei nuovi incarichi affidati al ricorrente.

Il ricorso, in conclusione, va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 2.500,00 per compensi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2013

E' obbligatorio risarcire il lavoratore per il congedo ordinario (le ferie) non goduto

6 Settembre 2013

Anche se il contratto collettivo di categoria esclude la monetizzazione.

A prevalere, secondo quanto affermano i giudici della [Corte di Cassazione con la sentenza n. 18168 del 26.07.2013](#) sono i principi UE, secondo cui le ferie sono irrinunciabili, e rappresentano il riposo cui ha diritto il lavoratore, vale a dire il recupero delle energie psicofisiche, ma anche la possibilità di dedicarsi di più a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività sportive o ricreative, o di viaggiare.

Il rilievo secondo cui il contratto collettivo applicabile al dipendente esclude che siano monetizzabili le ferie non godute non è importante ai fini della risoluzione della controversia, dal momento che lo stesso deve essere reinterpretato alla luce dei principi europei.

Pertanto, l'indennità sostitutiva scatta anche se la mancata fruizione non dipende dal datore di lavoro e il contratto collettivo applicabile in azienda prevede invece il pagamento soltanto quando la mancata fruizione è dipesa da motivi di servizio (purché ovviamente il mancato riposo non sia dipeso da colpa del lavoratore).

L'indennità sostitutiva, avvisano i giudici, ha una doppia natura: risarcitoria, appunto perché compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo; retributiva, in quanto costituisce un'erogazione che risulta connessa al sinallagma che caratterizza il rapporto di lavoro, come rapporto a prestazioni corrispettive: più specificamente essa rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, non sarebbe dovuto invece essere lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.

Illegittimo il cambio di profilo dell'Agente di PM

6 Settembre 2013

E' illegittimo il provvedimento del comune che decide di mutare profilo professionale all'agente di PM al quale è stata revocata la qualifica di agente di PS a causa della sua malattia.

Il caso ha riguardato un vigile urbano del Comune di Genova, che ha subito numerosi ricoveri, rimanendo assente dal lavoro - a causa di una sindrome depressiva - per lunghi periodi.

Il prefetto ha disposto la revoca della qualifica di agente PS e il comune, sulla scorta del rilievo che tale qualifica costituisse indispensabile requisito di appartenenza al corpo di PM, ha proceduto unilateralmente al mutamento del profilo professionale del lavoratore in un profilo amministrativo. Ma il lavoratore ha impugnato il provvedimento.

La controversia è arrivata al [Consiglio di Stato con sentenza n. 3711/2013](#), che ha dato ragione al vigile urbano sulla base delle seguenti considerazioni:

1. si desume dal complessivo impianto della legge 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e del D.M. 145/1987 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza), che lo status di agente PS costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell'agente PM,
 2. l'agente di PM è chiamato a svolgere molteplici, complesse e delicate funzioni, tra le quali possono rientrare anche quelle attinenti alla pubblica sicurezza, con conseguente possibile uso delle armi. La giurisprudenza ha già chiarito che le competenze attribuite dall'ordinamento al corpo di PM "consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull'osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori" e che "a queste attività di aggiunge l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza" (Cons.St. sez.V, sentenza 1261/1998),
 3. il nostro ordinamento non prevede nemmeno che l'agente PM - nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali - debba necessariamente far uso delle armi, in quanto l'art.5 comma 5 legge 65/1986 contempla la dotazione e quindi l'utilizzo delle armi esclusivamente per gli addetti al servizio di PM ai quali sia conferita dal prefetto la qualità di agente PS, non vi può essere quindi alcun automatismo tra la revoca della qualifica di agente PS e il mutamento del profilo professionale dell'agente PM, essendo la prima qualifica requisito indispensabile solo all'esercizio di funzioni che implicino l'uso delle armi da parte dei vigili urbani, ma non certo per l'espletamento dei compiti che - ordinariamente - competono all'agente PM in base alla legislazione vigente, a tale fondamentale differenza non possono sovrapporsi o addirittura contrapporsi discipline normative di rango inferiore, dettate eventualmente dai regolamenti comunali (anche preesistenti), i quali ultimi non sarebbero con essa compatibili ai sensi dell'art.20 comma 1 legge 65/1986.
-

PEC: l'obbligo NON vale per tutti: le istruzioni di Unioncamere sulla comunicazione dell'indirizzo di posta certificata

6 Settembre 2013

Nessuna sanzione pecuniaria per le imprese individuali (anche artigiane) che non hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica (Pec) entro il 1° luglio, ma solo la sospensione da parte dell'ufficio del registro delle imprese dell'eventuale successiva domanda che dovesse pervenire, in attesa che la stessa sia integrata con l'indirizzo Pec e comunque per 45 giorni. Decorso tale periodo, in mancanza della regolarizzazione, la pratica sospesa, anche se corretta, si intende non presentata. Nel comunicato del 2 luglio Unioncamere ha chiarito che, non potendoci essere disparità di trattamento tra le imprese individuali e le società, le ditte individuali che entro il 30 giugno scorso non hanno comunicato la Pec al Registro delle Imprese non saranno soggette alle sanzioni.

L'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha esteso alle imprese individuali l'obbligo di iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso il registro delle imprese, inizialmente previsto, dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a carico delle sole società.

Art. 5, comma 1, d.l. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 221/2012)

Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 2 dell'art. 5 ha disposto, poi, che il termine per l'adempimento dell'obbligo di legge fosse il giorno 30 giugno. Il medesimo comma ha, inoltre, disposto che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di prima iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo Pec, al posto della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. (ovvero da 103 euro a 1.032 euro), sospende la domanda per 45 giorni, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha

iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

Tale disposizione riprende quanto era già stato disposto nei riguardi delle società che fossero risultate inadempienti rispetto all'obbligo di iscrizione del loro indirizzo Pec entro il 29 novembre 2011, fissata dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 185/2008. In tale occasione il sistema camerale ricevette entro il termine del 29 novembre 2011 circa 2 milioni di indirizzi di posta elettronica certificata da parte delle società di nuova costituzione, ovvero da parte di quelle che erano già iscritte nel registro delle imprese al momento dell'entrata in vigore del richiamato articolo 16, comma 6 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Dopo quella data le camere di commercio non hanno provveduto all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 2630 del codice civile, ma ogniqualvolta una società che non abbia iscritto il proprio indirizzo Pec entro il termine di cui sopra presenti una domanda di iscrizione al registro delle imprese la domanda viene sospesa in attesa che essa sia integrata. Una diversa soluzione determinerebbe una disparità di trattamento tra le società e le imprese individuali.

Multe, sconto 30% entro 5 giorni. E arriva la posta certificata

6 Settembre 2013

Multe automobilistiche scontate del 30% per chi non ha subito il taglio dei punti sulla patente o "concordia" entro 5 giorni dalla contestazione (o al momento della multa se "l'agente accertatore sia munito di apparecchiatura idonea). L'emendamento al Dl Fare è stata approvata dalla Commissione Bilancio e Affari costituzionali della Camera. **Tra quattro mesi, inoltre, sarà possibile disciplinare il regime delle notifiche grazie alla posta elettronica certificata.**

"In questi anni, infatti, gli enti locali hanno fatto i conti con difficoltà enormi - spiega il Presidente della Commissione Trasporti della Camera Meta - dovute a contenziosi, ricorsi e prescrizioni, nella riscossione di granparte delle sanzioni effettuate in violazione del Codice della strada. Allo stesso tempo si tratta di una buona notizia per gli automobilisti, vessati in questi anni dall'aumento del costo dei carburanti, dal rincaro delle polizze assicurative, dal costo lievitato dei pedaggi e che, in presenza di comportamenti virtuosi al volante, potranno beneficiare dello sconto sulle multe".

[Nulla la notifica effettuata al portiere](#)

6 Settembre 2013

Effettuare la notifica come extrema ratio al portiere. Si tratta di un procedimento assolutamente legittimo, sempre che, il Messo Comunale certifichi non solo l'assenza del destinatario ma anche di aver effettuato la ricerca delle *"altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto"*. Senza questo passaggio ufficiale, la validità della notifica è cancellata per nullità.

[Significativa la posizione assunta dai giudici della Cassazione](#), che hanno dato ragione a un curatore fallimentare, il quale aveva contestato una cartella di pagamento mettendo in dubbio la validità dei relativi avvisi di accertamento perché *"non ritualmente notificati nel domicilio eletto (studio professionale del curatore) bensì irregolarmente consegnati al portiere dell'abitazione del curatore"*.

Proprio la consegna (degli avvisi di accertamento) nelle mani del portiere rappresenta il nodo gordiano. Perché, ricordano i giudici, *"l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto"* e, di conseguenza, *"è nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate"* dalla norma (Art. 139 c.p.c.).

Pertanto, i giudici della Commissione tributaria regionale hanno omesso il passaggio decisivo, non avendo *"verificato che l'ufficiale giudiziario, nella sua relata, avesse o meno dato atto, oltre che dell'assenza del destinatario, anche dell'effettuazione delle vane ricerche delle altre persone potenzialmente abilitate a ricevere l'atto"*. Si tratta di una lacuna clamorosa, che dovrà essere finalmente colmata dai giudici tributari, ai quali la Cassazione, accogliendo il ricorso del curatore fallimentare, riaffida la questione.

[L.S.U.: no al buono pasto](#)

6 Settembre 2013

Con parere del 18/04/2013, il Ministero dell'Interno, interpellato da un comune in merito al diritto di un lavoratore socialmente utile alla fruizione del buono pasto nel caso di attività lavorativa articolata con rientri settimanali, si è espresso affermando che non esiste alcuna disposizione che consenta l'estensione di tale diritto, in capo ai dipendenti, anche a detta tipologia di collaboratori.

Leggi: [LSU buono pasto - divieto utilizzo 2013](#)

[Aggiornamento misure dell'imposta di bollo](#)

6 Settembre 2013

Con D.L. 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, pubblicata nella G.U. n. 147 del 25 giugno 2013, le misure dell'**imposta fissa di bollo** precedentemente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono state rideterminate, rispettivamente, in **euro 2,00** e in **euro 16,00**.

Le nuove misure **sono operative già dal 26 giugno 2013** (giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U. della legge di conversione).

[Entra in vigore oggi Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici](#)

6 Settembre 2013

Entra in vigore oggi [Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici](#).

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 ⁽¹⁾.

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2013, n. 129.

[Contrassegno elettronico: la Circolare sulle Linee guida](#)

6 Settembre 2013

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 62/2013 relativa alle Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

La Circolare definisce le modalità tecniche di generazione, apposizione e verifica del contrassegno riportato elettronicamente che può sostituire a tutti gli effetti di legge la firma autografa in un'ottica di progressiva dematerializzazione dell'intero sistema di gestione documentale. Il contrassegno elettronico risponde inoltre a specifiche esigenze non informatizzabili o a particolari contesti in cui i documenti cartacei, almeno per un periodo transitorio, dovranno coesistere con i documenti informatici. Le soluzioni proposte forniscono diverse alternative che possono essere adottate dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle tipologie di documento trattato.

Dal punto di vista tecnologico, il contrassegno generato elettronicamente corrisponde a una sequenza di bit codificata e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico, un suo estratto, una sua copia, un suo duplicato o ancora i suoi dati identificativi. In particolare

costituisce uno strumento mediante il quale è possibile effettuare la verifica della corrispondenza della copia analogica al documento originale, contrastando in tale modo i fenomeni di contraffazione. Tale tecnologia è inoltre una valida risposta nei casi in cui il cittadino richieda a un'amministrazione un proprio certificato da utilizzare nei rapporti tra privati.

[Circolare n. 62 recante Linee guida contrassegno elettronico art. 23 ter CAD](#)

[Linee guida Schemi xml contrassegno](#)

ANINVA